



Comune di Campi Bisenzio  
Città Metropolitana di Firenze

Il Segretario Generale  
dott. Marco Pandolfini

e, p.c.

- Ai Dirigenti e Direttori comunali
- Al Sindaco
- Al Presidente del Consiglio Comunale
- All'Organismo Indipendente di Valutazione
- Al Collegio dei Revisori dei Conti
- Alla Struttura Interna Controlli di Regolarità Amministrativa (S.I.C.R.A.)

LORO SEDI

**OGGETTO:** Controllo successivo di regolarità amministrativa. Primo e secondo trimestre 2019.  
Report semestrale.

Il sottoscritto Segretario Generale ha provveduto, ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 e n. 61 del 23.03.2017, ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente agli atti adottati nel primo e nel secondo trimestre 2019.

Il suddetto controllo è stato esercitato con le modalità stabilite con decreto del Segretario Generale n. 2/2019 del 06.03.2019, avvalendosi dell'apposita Struttura di supporto costituita con decreto n. 1/2019 (S.I.C.R.A.).

L'art. 8 del regolamento comunale di cui sopra ed il paragrafo 4 del citato decreto n. 2/2019 prevedono, tra le altre cose, che le risultanze del controllo siano trasmesse sotto forma di report ai responsabili dei Settori e dei servizi, il che avviene mediante la scheda che viene compilata per ciascun atto controllato e tempestivamente trasmessa ai destinatari, e che sia prodotto un quadro di sintesi che costituisce un ulteriore report semestrale inviato ai dirigenti, con le direttive alle quali conformarsi, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'Organismo Indipendente di Valutazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Si provvede pertanto a trasmettere il presente report relativo al primo semestre dell'anno 2019.

**U**  
COMUNE DI CAMPI BISENZIO  
Comune di Campi Bisenzio  
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**  
Protocollo N. 0059931/2019 del 21/10/2019  
Firmatario: MARCO PANDOLFINI

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA  
REPORT 1° SEMESTRE 2019

A) QUADRO DI SINTESI

A1) DETERMINAZIONI

Conformità indicatori di legittimità

- conformi 4 di 4: n. 29, pari al 87,87%
  - conformi 3 di 4: n. 04, pari al 12,13%
  - conformi 2 di 4: n. 0, pari al 0%
  - conformi 1 di 4: n. 0, pari al 0%
- 
- atti che presentano vizi di legittimità: 04
  - tipologia dei vizi di legittimità riscontrati:
    - n. 1 errato ricorso all'istituto dell'annullamento d'ufficio;
    - n. 2 mancato rispetto della normativa sulla trasparenza;
    - n. 1 mancato rispetto della normativa sulla privacy.

Conformità indicatori di qualità

- conformi 4 di 4: n. 18, pari al 54,55%
- conformi 3 di 4: n. 10, pari al 30,30%
- conformi 2 di 4: n. 04, pari al 12,12%
- conformi 1 di 4: n. 01, pari al 3,03%

Indicatori non conformi

- |   |       |
|---|-------|
| oggetto dell'atto amministrativo:         | n. 02 |
| qualità dell'atto amministrativo:         | n. 06 |
| affidabilità dell'atto amministrativo:    | n. 12 |
| collegamento con gli obiettivi dell'ente: | n. 01 |

- n. atti controllati: n. 33

## A2) CONTRATTI

### conformità indicatori

- conformi 4 di 4: n. 02, pari al 100%
- conformi 3 di 4: n. 00, pari al 0%
- conformi 2 di 4: n. 00, pari al 0%
- conformi 1 di 4: n. 00, pari al 0%

### indicatori non conformi

- rispondenza a norme e regolamenti: n. 0
- elementi essenziali del contratto: n. 0
- rispetto del procedimento: n. 0
- rispetto della normativa sulla privacy n. 0
  
- atti che presentano vizi di legittimità: n. 0
- n. atti controllati: 02

\*\*\*\*\*

## B) CONCLUSIONI E DIRETTIVE

Il controllo, esercitato in relazione a n. 33 determinazioni e a n. 2 contratti, ha rilevato n. 4 vizi di legittimità in n. 4 determinazioni, relativamente agli indicatori "requisiti di legittimità" (n. 1 atto; nella fattispecie è stato erroneamente fatto ricorso all'istituto dell'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990 anziché, come sarebbe stato corretto, a quello della revoca ai sensi dell'art. 21 quinquies della stessa legge n. 241/1990), "rispetto della normativa sulla trasparenza" (n. 2 atti; nella fattispecie è stata omessa la pubblicazione) e "rispetto della normativa sulla privacy" (n. 1 atto, che conteneva dati personali comuni eccedenti). Non è stato possibile sanare le suddette irregolarità.

Entrambi i contratti sottoposti a controllo sono risultati privi di vizi.

Per quanto concerne gli indicatori di qualità riferiti alle determinazioni (oggetto, qualità e affidabilità dell'atto, collegamento con gli obiettivi dell'ente), sono state rilevate n. 21 non conformità degli indicatori previsti, corrispondenti alle fattispecie evidenziate nel quadro di sintesi.

Le direttive che si trasmettono con il presente controllo, alle quali i Dirigenti e i Direttori sono tenuti a conformarsi, consistono nella richiesta di adeguamento alle osservazioni contenute nelle schede di controllo, trasmesse con note del 4 giugno 2019 e del 20 settembre 2019, nonché in un'attenta valutazione delle indicazioni e dei suggerimenti che sono stati annotati nelle schede medesime e che, di seguito, si riassumono:

- a) l'oggetto delle determinazioni deve essere sintetico e – al tempo stesso – chiaro e coerente con il dispositivo; è preferibile evitare informazioni come il CIG ed il CUP;
- b) la motivazione deve essere sempre circostanziata ed esaustiva;
- c) il provvedimento deve richiamare integralmente ed esaustivamente gli atti preesistenti e presupposti;
- d) è preferibile utilizzare gli acronimi (es. “RDO” per “richiesta di offerta”, “RU” per “regolamento urbanistico”) dopo avere indicato, almeno la prima volta, il termine per esteso;
- e) nel richiamare la normativa è opportuno, a meno che non sia di comune conoscenza, indicarne il contenuto o riportarne l'oggetto (es.: legge 27.12.2013, n. 147, avente per oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”);
- f) è necessario distinguere tra incarico ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e relativo regolamento comunale di organizzazione, e appalto di servizi;
- g) è opportuno inserire il richiamo all'assenza di conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 7 del codice di comportamento, nella premessa dell'atto anziché nel dispositivo, in quanto trattasi di un adempimento procedimentale precedente e preordinato all'adozione del provvedimento stesso.

Inoltre, si comunica che a seguito dell'esame di una determinazione (nella fattispecie, si trattava di un rimborso di oneri di urbanizzazione), la Struttura S.I.C.R.A. si è posta il problema della liceità o meno della menzione del nominativo del beneficiario in rapporto alle vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

Al fine di risolvere definitivamente la problematica e di offrire un orientamento sicuro ed univoco a tutti gli Uffici del Comune, si è quindi deciso di rivolgere un quesito al Responsabile della Protezione dei Dati, nominato ai sensi del Regolamento UU n. 679/2016.

Si riporta, di seguito, la risposta fornita:

“La presente per riscontrare la richiesta in oggetto e precisare quanto segue in ordine alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione di dati personali.

Occorre premettere che nella fattispecie sottoposta alla ns. attenzione entrano in gioco due principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, peraltro antitetici tra loro: il principio generale di trasparenza amministrativa, da un lato, consacrato nel d.lgs. n. 33/2013, e, dall'altro, il principio di protezione dei dati personali che trova il suo fondamento normativo nel Regolamento UE 679/2016 e nel d.lgs. n. 196/2003, come novellato dal d.lgs. n. 101/2018.

In quest'ottica, se da un lato, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare gli obblighi in materia di trasparenza da intendersi “*come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*”, dall'altro, la trasparenza e i relativi obblighi non possono risolversi nella lesione dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, tra cui, per quel che ci occupa, il diritto alla protezione dei dati personali.

In tale correlazione, dunque, è necessario procedere ad un bilanciamento tra i principi richiamati (principi fondamentali, ma non assoluti), dando la prevalenza ora all'uno ora all'altro, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e dai principi espressi dal Regolamento UE 679/2016.

venendo al caso di specie, ritenuto che un rimborso difficilmente potrebbe qualificarsi come un *sussidio o una sovvenzione o un contributo*; che, pertanto, dalla determina con cui se ne dispone il pagamento in favore di un beneficiario determinato e identificato, non sarebbe possibile ricavare informazioni relative ad una situazione di disagio economico - sociale, tali da escludere la pubblicazione dei suoi dati identificativi, ex art. 26, co.4, del d.lgs. n. 33/2013;

ritenuto, invero, che la fattispecie in esame potrebbe ricondursi nell'ambito di applicazione dell'art. 4 bis del d.lgs. n. 33/2013, rubricato "*Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche*" e, specificatamente, nell'ambito del comma 2, a mente del quale "*Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari*", potremmo ritenere che l'identificazione del beneficiario, mediante la pubblicazione dei suoi dati nella relativa determina, possa ritenersi lecita;

considerato, tuttavia, che ogni trattamento dei dati personali deve essere rispettoso dei principi espressi dall' art. 5 lett. c) del Regolamento UE 679/2016) ed, in particolare, di quello di *minimizzazione*, dovendosi trattare solo dati pertinenti, adeguati e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, si ritiene che, ai fini dell'individuazione del beneficiario, sia sufficiente la mera indicazione del suo *nome e cognome*, e non anche dei dati, quali *codice fiscale, codice iban, residenza, data e luogo di nascita ecc.* – eccedenti rispetto alla finalità del trattamento.”

Infine, si comunica che la Struttura di controllo ha deciso di sospendere la decisione relativa alla determinazione n. 504 del 19.06.2019, avente ad oggetto "Rimborso spese all'Associazione ASD Quartotempo di Firenze per l'organizzazione della manifestazione sociale, culturale e sportiva "No Gap festival". Assunzione e impegno di spesa", al fine di approfondire la problematica della liquidazione dei contributi economici.

Cordiali saluti.

Campi Bisenzio, 19 ottobre 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Marco Pandolfini*

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa